



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

P.za Municipio, 8 – Cap. 28804 – Tel. 0323/571503 – Fax 0323/553506

E-mail: servizidemografici.sbv@ruparpiemonte.it

REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

ART. 1 CREMATORIO

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di Comuni vicini.

ART. 2 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso.
2. Nel caso di cremazione per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
3. L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

ART. 3 DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, il cognome la data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate all'interno dei cimiteri a richiesta degli interessati ed in base a concessione, in sepoltura privata, celletta ossario, loculo, anche in presenza di un feretro;
 - b) inumate esclusivamente nelle aree cimiteriali avute in concessione a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiale non deperibile;
 - c) affidate per la conservazione a familiare od altro soggetto a ciò autorizzato;
 - d) disperse a cura di familiare o altro soggetto a ciò autorizzato.
3. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza;
4. In mancanza di apposita disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Qualora i parenti, come individuati al precedente comma, non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al comma 2 le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
6. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

- b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
7. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, a spese delle parti interessate, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
8. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della L.R. 20/2007.

ART. 4

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale del comune di decesso del defunto, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del richiedente, dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - a. dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
 - b. dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
 - c. descrizione del luogo, in territorio del Comune di San Bernardino Verbano, ove le ceneri verranno custodite;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
 - e. le modalità di conservazione dell'urna e delle ceneri, tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni manomissione, asportazione, apertura, rottura accidentale e profanazione;
 - f. l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - g. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
 - h. l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

- i. l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.
4. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero. Sono esclusi quali luoghi di conservazione le aree cortilizie, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione di domicilio o di pertinenze della stessa quali cantine o autorimesse. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata presso il domicilio dell'affidatario.
5. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Il comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.
6. Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciare, è tenuto a comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali del proprio comune di residenza e a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso comune, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al comune di decesso.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Nel caso non si riesca ad individuare altro affidatario ai sensi di legge nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri sono disperse nel cinerario comune del cimitero del luogo di rinvenimento.

ART. 5 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza, dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - a. dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori soggetti aventi titolo di esecutore alla dispersione;
 - b. l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della L.R. 20/2007 e del presente regolamento;
 - c. l'impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati;
 - d. l'indicazione del termine e del luogo, in territorio del Comune di San Bernardino Verbano, ove le ceneri verranno disperse individuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente capo o in via alternativa l'impegno a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
 - e. in caso di richiesta di dispersione in area privata, dichiarazione autenticata del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;

- f. dichiarazione di assenza di corresponsione a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa di alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
 - g. la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
 - h. l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - i. l'insussistenza di impedimenti alla dispersione delle ceneri da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - j. l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese dell'affidatario.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, il quale deve darne notizia al Comune dove le ceneri verranno disperse.
 3. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
 4. L'esecutore della dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa.
 5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può avvenire in esecuzione dell'originaria volontà del defunto, anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni/estumulazioni, qualora la tumulazione/inumazione sia stata effettuata anteriormente l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
 6. Non è consentita la dispersione di ceneri precedentemente oggetto di affidamento, salvo che la volontà del defunto sia all'affidamento che alla dispersione sia evincibile da documentazione testamentaria conosciuta successivamente all'affidamento.

ART. 6

DISPERSIONE NEI CIMITERI – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle apposite aree delimitate denominate.. Qualora il cimitero non disponga di cinerario, la dispersione può essere effettuata presso l'ossario comune che assume la funzione di cinerario comune.
2. Nell'area del cimitero appositamente delimitata sono disperse le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione, per interrimento nel rispetto delle eventuali prescrizioni sanitarie vigenti. La dispersione avviene alla presenza di personale incaricato dal Comune, previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione ed è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.
3. La dispersione delle ceneri nel cimitero è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto, nei limiti e con le modalità stabilite dal DM 16/05/2006.
4. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
5. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le ubicazioni e le modalità per la realizzazione di targhe individuali o cumulative riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state affidate o disperse nel territorio comunale. Il costo di realizzazione e posa della targa saranno a carico dell'affidatario dell'urna.
6. La permanenza della targa è prevista in anni 10 rinnovabili in frazioni annuali per un massimo di ulteriori 5 anni. In tale area sono consentite forme rituali di commemorazione

anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

ART. 7

DISPERSIONE IN AREE NATURALI PUBBLICHE E PRIVATE

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale che funge da cinerario comune.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30/04/1992, N. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale N. 126 DEL 28/06/1993, aggiornata e modificata dalla delibera di Giunta Comunale N. 34 del 11/02/2003.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione;
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - in montagna, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - Nel fiume San Bernardino nel tratto dopo il laghetto di Santino e per circa duecento metri di acqua corrente;
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile;
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente degradabile;
7. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento;
8. E' vietata la dispersione in aria (al vento);

ART. 8

CONTROLLI

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 9

ISTITUZIONE REGISTRO VOLONTA' ALLA CREMAZIONE

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio di Stato Civile;
2. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune di San Bernardino Verbano, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.
3. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà.
4. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, modificata dalla Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 avrà unicamente valore nella Regione Piemonte. Nel caso di trasferimento in

altra Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di San Bernardino Verbano.

5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di San Bernardino Verbano al Comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2.

ART. 10 ALTRI REGISTRI PER LA CREMAZIONE.

1. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, che provvede a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario.
2. Nel registro devono essere riportati i dati riguardanti: l'affidatario dell'urna; l'indirizzo di residenza o domicilio dell'affidatario e ogni una successiva variazione; i dati anagrafici del defunto cremato; il luogo di conservazione dell'urna cineraria; la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri; la data di recesso/decesso dell'affidatario con indicazione dei dati anagrafici dell'affidatario subentrante o del luogo e data di tumulazione.

ART. 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, N. 196, recante: "Codice in materia dei dati personali".

ART. 12 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - a) Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, N. 1265 e successive modificazioni;
 - b) Il D.P.R. 03/11/2000, N. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - c) Il D.P.R. 10/09/1990, N. 285, recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
 - d) La legge 30/03/2001, N. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - e) La Legge Regionale – Piemonte – 31/10/2007, N. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

ART. 13
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti;
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento;

ART. 14
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11/02/2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

ART. 15
VIGILANZA

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere se svolgono le attività disciplinate;

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.